

DETERMINAZIONE DSAI/22/2026/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 30 luglio 2026

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 561/2025/E/gas (di seguito: deliberazione 561/2025/E/gas);

- le Linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG), edizione febbraio 2022, n. 10 (di seguito Linee guida CIG 10/2022).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - a) l'obbligo di disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (lett. c), punto iii);
 - b) l'obbligo di inviare il personale da esso incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa alla segnalazione di una delle situazioni indicate all'Articolo 12, comma 12.3 (lett. e); in particolare, il paragrafo 5 delle Linee guida CIG 10/2022 prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato, deve recarsi sul luogo dell'intervento, contatta se possibile il segnalante, avvia le attività per l'individuazione delle cause che hanno generato la segnalazione, adotta le misure per la messa in sicurezza dell'impianto e redige il rapporto di pronto intervento;
- l'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 prevede che, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, si seguono le Linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE;
- ai sensi dell'articolo 36, comma 8, lett. c), della RQDG 20/25, per ogni chiamata telefonica pervenuta ai recapiti di pronto intervento con conversazione avvenuta, l'impresa distributrice ha l'obbligo di registrare la classificazione della richiesta in base alle situazioni indicate dall'articolo 12, comma 3, della medesima RQDG, tra cui l'interruzione della fornitura;
- l'articolo 79, comma 6, lett. a), punto i., della RQDG 20/25 impone alle imprese distributrici l'obbligo di fornire su supporto elettronico, in sede di controllo, per le richieste di pronto intervento mediante chiamata telefonica di cui all'Articolo 12, un elenco contenente per ogni intervento i campi indicati in tabella M.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 561/2025/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale, tra cui Martesana Reti S.r.l., individuate tra quelle che negli ultimi dieci anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi sui recuperi di sicurezza, tenendo anche conto della dimensione degli impianti gestiti e della loro distribuzione sul territorio nazionale;

- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 17-19 febbraio 2026 una verifica ispettiva presso la sede legale di Martesana Reti S.r.l. avente ad oggetto i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "PIOLTELLO" – gestito sino al 31 dicembre 2024 da Cogeser S.p.A. e dal 1° gennaio 2025 da Martesana Reti S.r.l. – con riferimento all'anno 2024 ed alle componenti "DISPERSIONI" e "ODORIZZAZIONE";
- dall'esame delle risultanze della citata verifica ispettiva e dalla documentazione ivi acquisita è emerso nei confronti di Cogeser S.p.A. (di seguito anche società), con riferimento all'impianto di distribuzione di gas naturale denominato "PIOLTELLO", che:
 - i. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lett. c), sub iii) della RQDG 20/25, l'operatore del centralino di pronto intervento, in occasione di 3 (tre) delle 20 (venti) chiamate telefoniche, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute al centralino di pronto intervento nel 2024, in cui si rilevava una possibile dispersione di gas, non ha fornito istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (doc. 7a allegato alla *check list* e progressivi n. 2, 15 e 19, del "Dettaglio" della "Tabella verifica componenti dispersioni" anno 2024);
 - ii. in violazione dell'articolo 15, co. 1, lett. e) della RQDG 20/25 e del paragrafo 5 delle Linee guida CIG 10/2022, l'operatore di pronto intervento, in occasione di 1 (una) delle 20 (venti) chiamate telefoniche, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, pervenute al centralino di pronto intervento nel 2024, in cui si segnalava una possibile interruzione della fornitura, non si è recato sul luogo dell'intervento (doc. 6a e 7a allegati alla *check list* e progressivo n. 14 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componenti dispersioni" anno 2024);
 - iii. in violazione dell'articolo 36, comma 8, lett. c), della RQDG 20/25, la società non ha registrato nella tabella M di cui all'articolo 79, comma 6, lett. a), punto i) la citata chiamata telefonica di cui alla contestazione sub ii. (doc. 6a, 7a e 8a allegati alla *check list* e progressivo n. 14 del "Dettaglio" della "Tabella verifica componenti dispersioni" anno 2024).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei

casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;

- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, nei confronti di Cogeser S.p.A.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, le condotte della società di cui alle contestazioni *sub* i. e ii. sono in contrasto con la regolazione prescritta dall'Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti. In particolare, la violazione *sub* i. risulta accertata con riferimento a 3 (tre) delle 20 (venti) chiamate telefoniche pervenute al centralino di pronto intervento nel 2024, estratte a campione in sede di verifica ispettiva, e deve ritenersi connotata di una maggiore gravità, poiché consiste nel mancato rispetto di una prescrizione posta a immediata tutela dell'incolumità fisica; mentre la violazione *sub* ii. è stata accertata con riferimento ad 1 (una) chiamata del 2024 delle citate chiamate estratte a

campione. Sempre con riferimento al profilo della *gravità* rileva che la condotta di cui alla violazione *sub* iii. risulta in contrasto con gli obblighi di registrazione dei dati di sicurezza all'Autorità, funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità e afferisce a 1 (una) delle 20 (venti) chiamate estratte a campione in sede di verifica ispettiva pervenute al centralino di pronto intervento nel 2024. Infine, occorre rilevare che tutte le violazioni afferiscono al solo impianto denominato "PIOLTELLO" (che al 31 dicembre 2024, serviva 14.571 PdR);

- con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, relativo all'anno 2024, che la società ha realizzato un fatturato pari a euro 9.185.126;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 22.500 (ventiduemilacinquecento).

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Cogeser S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo complessivo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 22.500 (ventiduemilacinquecento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione **"Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA"** del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando "Vai al pagamento" e poi "Crea pagamento spontaneo" ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel "Dettaglio pagamento" "Fondo Sanzioni Arera", l'importo ridotto di **euro 7.500 (settemilacinquecento)** nonchè, nel campo causale, "Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/22/2026/gas";

- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i.– che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determini, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lett. b) e 16, comma 2, lett. b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Cogeser S.p.A. (P.IVA 08317570151) mediante PEC all'indirizzo cogeserspa@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 30 luglio 2026

Il Direttore
avv. Michele Passaro